

**Cassazione italiana, Prima Sezione Civile, sentenza n. 21508 del 12 ottobre 2007 , Presidente Adamo, Relatore Spagna Musso. Legge Pinto n.89/2001, Durata non ragionevole, rilevanza anche per la parte rimasta contumace – Sussistenza.**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente -

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,  
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope  
legis;

- ricorrente -

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI N.

27, presso lo studio dell'Avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO, che lo  
rappresenta e difende unitamente all'Avvocato SANDRO BONELLI, giusta  
procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 553 del 2005 della Corte d'Appello di GENOVA  
del 3/2/06, depositato il 07/03/06;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il  
05/06/07 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;

è presente il P.G. in persona del Dott. Antonietta CARESTIA.

**FATTO**

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato in cancelleria il 18.11.2005 C. D. avanzava richiesta di equa riparazione, per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti del Ministero della Giustizia per un processo avente ad oggetto pagamento di somma per risarcimento danni iniziato davanti al Tribunale di Pistoia nel luglio 1992 e definito con sentenza in data 16/9/2005;

che il processo per il quale si chiede l'equa riparazione veniva interrotto, come indicato in decreto all'udienza del 9.12.2003 per la morte del procuratore di una delle parti e riassunto per l'udienza del 12.10.2004 ove il C., prima contumace, si costituiva;

che l'adita Corte d'Appello di Genova, con il decreto in esame in data 3.2.2006 e depositato il 7.3.2006, rilevata "la sola circostanza obiettiva del suo protrarsi per otto anni oltre i tempi valutati come ragionevoli (5 anni), tenuto conto dell'interruzione del processo e dei tempi per la riassunzione", condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 8.000,00 oltre a spese processuali.

**DIRITTO**

CONSIDERATO IN DIRITTO

che ricorre per cassazione il Ministero deducendo con un unico motivo l'omessa considerazione da parte della Corte Territoriale della decisiva circostanza del periodo di contumacia del C.;

che il ricorso, nell'affermare che la Corte d'Appello ha del tutto trascurato di considerare una specifica difesa formulata dal Ministero nella comparsa di costituzione, laddove si era evidenziato, quale elemento di determinante rilevanza ai fini della liquidazione del danno morale presunto, il fatto - attestato in atti - che il ricorrente fosse rimasto contumace per quasi tutto il processo di riferimento, essendosi costituito solo nell'ultima fase originata dalla riassunzione della causa, non solo appare privo del requisito di specificità e di autosufficienza, in quanto il ricorrente non indica ove e in che modo tale doglianza era stata espressa, ma è anche errato nel punto in cui equipara l'insussistenza del diritto all'equa riparazione alla condizione processuale della contumacia;

considerando che il contumacie è parte del giudizio;

che al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente Ministero alle spese della presente fase che si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 per onorario ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2007